REGOLAMENTO (CEE) N. 3482/73 DELLA COMMISSIONE

del 27 dicembre 1973

che completa il regolamento (CEE) n. 1463/73 per quanto riguarda le misure da prendere in caso di rinuncia da parte di uno Stato membro all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 974/71

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo ad alcune misure di politica congiunturale da prendere nel settore agricolo in seguito all'allargamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di alcuni Stati membri (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 3450/73 (2), in particolare l'articolo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1463/73 della Commissione, del 30 maggio 1973, recante modalità d'applicazione degli importi compensativi monetari (3), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 3257/73 (4), prevede in particolare le misure per consentire ad uno Stato membro di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 974/71 ; che occorre fissare disposizioni complementari nel caso in cui uno Stato membro rinunci ad avvalersi di tale facoltà ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi all'avviso di tutti i comitati di gestione delle organizzazioni comuni dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il comma seguente è aggiunto al paragrafo 4 dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1463/73 :

« In tal caso i prodotti per i quali le formalità doganali d'esportazione sono state adempiute prima della data di entrata in vigore della rinuncia restano soggetti all'applicazione delle disposizioni del suddetto articolo 2 bis ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.
(2) GU n. L 353 del 22. 12. 1973, pag. 25.
(3) GU n. L 146 del 4. 6. 1973, pag. 1.
(4) GU n. L 331 del 1º. 12. 1973, pag. 58.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 1973.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione